

STUDIO DI MURO & ASSOCIATI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

Circolare 3_2025

Treviso, lì 16.01.2025

Spett.li
CLIENTI

**Oggetto: principali novità in tema di Bonus Edilizi e altre detrazioni,
nuovo Buono per Rottamazione Elettrodomestici,
L. n. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025).**

**BONUS RISTRUTTURAZIONE – ECOBONUS
SISMABONUS ORDINARIO – SISMABONUS ACQUISTI
L. n. 207/2024, art. 1, c. 55**

Bonus ristrutturazione (art. 16-bis T.U.I.R. e D.L. n. 63/2013, art. 16, c. 1): per l'anno 2025 la detrazione scende al 36%. Resta nella misura del 50% solo per le spese sostenute dal proprietario (o dal titolare di un altro diritto reale di godimento) per interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In entrambi i casi resta fermo il limite massimo di spesa di 96.000,00 Euro per unità immobiliare.

Ecobonus (D.L. n. 63/2013, art. 14): per l'anno 2025 la detrazione scende al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati. È stabilita nella misura fissa del 50% per le spese sostenute dal proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Sismabonus ordinario e Sismabonus acquisti ordinario (D.L. n. 63/2013, art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies.1): per l'anno 2025 la detrazione scende al 36%, per tutte le tipologie di interventi agevolati. È stabilita nella misura fissa del 50% per le spese sostenute dal proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Si segnala che la norma stabilisce espressamente che non è più agevolabile, né con il c.d. 'Ecobonus' né con il c.d. 'Bonus ristrutturazione', la spesa per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (ad es. caldaia a gas metano). Resta agevolabile la spesa per la sostituzione con pompe di calore e apparecchi ibridi.

Per tutte queste tipologie di Bonus, la Legge di Bilancio 2025 ha già previsto per gli anni 2026 e 2027 la riduzione della detrazione alla misura del 30%, elevata al 36% per le spese sostenute dal proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

**BONUS MOBILI
L. n. 207/2024, art. 1, c. 55**

Il c.d. 'Bonus mobili' (D.L. n. 63/2013, art. 16, c. 2) è stato prorogato per il solo anno 2025. Il limite di spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto, resta a 5.000,00 Euro.

SUPERBONUS

L. n. 207/2024, art. 1, c. 56

Per l'anno 2025 la detrazione c.d. 'Superbonus' (D.L. n. 34/2020, art. 119, c. 8-bis) nella misura del 65% spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

- presentata la Cilas, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- presentata la Cilas e adottata la delibera condominiale, per interventi effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La Legge di Bilancio 2025 ha altresì introdotto, all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, il nuovo comma 8-sexies consentendo per le spese agevolabili con il c.d. 'Superbonus' sostenute nell'anno 2023 la ripartizione della detrazione in dieci (anziché in quattro) quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.

Il contribuente può esercitare l'opzione, che è irrevocabile, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa per il periodo d'imposta 2023 entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

La norma precisa che, se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima deve essere versata senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

BONUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

D.L. n. 34/2020, art. 119-ter

Si rammenta che il 2025 è l'ultimo anno nel quale le spese sostenute per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, possono usufruire della detrazione pari al 75%. Si ricorda altresì che la detrazione spetta per le sole spese riferite ad interventi che abbiano per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

BONUS GIARDINI

L. n. 205/2017, art. 1, c. 12

Si segnala che non è stato prorogato il c.d. 'Bonus giardini', vigente solo per le spese sostenute fino al 31.12.2024.

SPESE SCOLASTICHE DETRAIBILI CON SOGLIA A 1.000,00 EURO

L. n. 207/2024, art. 1, c. 13

La Legge di Bilancio 2025 innalza a 1.000,00 Euro il limite massimo della detrazione fiscale del 19% per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per ogni alunno o studente.

DETRAZIONI FISCALI CON LIMITE MASSIMO PER CHI DICHIARA PIÙ DI 75.000,00 EURO

L. n. 207/2024, art. 1, c. 10

Una delle novità più stringenti nell'ambito delle detrazioni (non solo edilizie) è contenuta nel nuovo art. 16-ter del T.U.I.R. introdotto con la Legge di Bilancio 2025 che, a decorrere dal 2025, limita significativamente la misura delle detrazioni spettanti per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 Euro.

È stabilito che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 Euro gli oneri e le spese per i quali il T.U.I.R. o altre disposizioni normative prevedono una detrazione, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino ad

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

un ammontare parametrato a: i) reddito complessivo del contribuente; ii) numero di figli c.d. 'a carico' presenti nel nucleo familiare del contribuente. La seguente tabella, tratta dal Sole 24 Ore del 4 gennaio scorso, sintetizza le limitazioni applicabili.

I vincoli applicabili				
I limiti delle spese massime detraibili sostenute dal 2025 per soglie di reddito e composizione del nucleo familiare				
	SENZA FIGLI A CARICO	CON UN FIGLIO A CARICO	CON DUE FIGLI A CARICO	CON PIÙ DI DUE FIGLI A CARICO (*)
COEFFICIENTI DI CALCOLO IN BASE ALLA COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE				
	0,5	0,7	0,85	1
SPESE MASSIME DETRAIBILI PER FASCE DI REDDITO IN EURO (**)				
75.001 - 100.000	7.000	9.800	11.900	14.000
da 100.001 (***)	4.000	5.600	6.800	8.000
<small>(*) Stessa condizione in presenza di almeno un figlio con disabilità accertata (**) Dalle soglie sono escluse le spese sanitarie detraibili, le somme investite in start up e Pmi innovative, le spese interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, le spese detraibili per premi assicurativi per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate di altre spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024 (***) Da 120mila euro resta il decalage per gli oneri detraibili previsti dall'articolo 15 del Tuir, ad eccezione di spese sanitarie e interessi passivi sui mutui, fino ad arrivare all'azzeramento oltre i 240mila euro</small>				

NUOVO BUONO PER ROTTAMAZIONE ELETTRODOMESTICI

L. n. 207/2024, art. 1, cc. 107-110

Per il solo anno 2025 è stato introdotto un contributo per l'acquisto di un nuovo elettrodomestico ad elevata efficienza energetica pari o superiore alla nuova classe energetica B, prodotto nel territorio dell'Unione Europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il contributo spetta anche se l'elettrodomestico non è destinato all'arredo di immobili oggetto di intervento di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio.

Il contributo spetta nella misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100,00 Euro, elevati a 200,00 Euro se il nucleo familiare dell'acquirente possiede un Isee inferiore a 25.000,00 Euro annui. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili (dotazione pari a 50 milioni di Euro), secondo i criteri, le modalità e i termini che verranno determinati con apposito decreto ministeriale.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

f.to Marco DI MURO